

PROVINCIA DI BIELLA

Settore Tutela Ambientale

Codice: Impegno n.

Dirigente / Resp. P.O.: SARACCO GIORGIO

Codice:

DETERMINAZIONE N. 3498 IN DATA 09/09/2005

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4 del 04.01.2005 (così come modificata dalla D.D. n. 2491/2005) in seguito a modifica non sostanziale impianto I.P.P.C. per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cavaglià. - Istanza avanzata dalla "Cavaglià" s.p.a., avente sede legale in Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido.

Il sottoscritto Dott. Giorgio Saracco in qualità di Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed Agricoltura, oggi, addì

PREMESSO CHE

- con Deliberazione della Giunta Provinciale n. 293 del 25.07.2000 venne espresso il giudizio di compatibilità ambientale comprensivo di autorizzazioni ambientali ed urbanistiche necessarie alla realizzazione ed alla gestione della discarica di categoria 2B in capo alla "Cavaglià" s.p.a. presso località Gerbido del Comune di Cavaglià;
- con Determinazione Dirigenziale n. 3244 del 12.08.2002, l'Amministrazione Provinciale di Biella provvede ad aggiornare l'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti, relativamente ai codici CER secondo le modifiche apportate dalla Decisione Comunitaria 2000/532/CE e ss. mm. ii.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1641 del 18.04.2003 l'Amministrazione provinciale di Biella ha autorizzato l'integrazione dell'autorizzazione allo smaltimento dei rifiuti con il codice CER 200303 – residui della pulizia delle strade;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4140 del 02.10.2003 l'Amministrazione provinciale di Biella ha autorizzato la realizzazione di manufatti in terre rinforzate che separano la discarica in capo alla "Cavaglià" s.p.a. dall'attigua discarica A.S.R.A.B. s.p.a.;
- con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 04.01.2005 l'Amministrazione Provinciale di Biella ha approvato il Piano di Adeguamento della discarica alle disposizioni del D. Lgs. 36/03;
- la Determinazione Dirigenziale n. 4 del 04.01.2005 costituisce Autorizzazione Integrata Ambientale ai sensi del D. Lgs. 04.08.1999 n. 372 (poi abrogato dal D. Lgs. 18.02.2005 n. 59), come stabilito dall'art. 10 comma 1 del D. Lgs 36/03, con validità 5 anni a decorrere dalla sua emanazione, anche in ordine all'autorizzazione allo scarico secondo quanto disposto dall'art. 45 comma 7 del D. Lgs 152/99 ed integra le seguenti autorizzazioni ambientali:
 1. Autorizzazione all'esercizio delle operazioni di smaltimento rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D. Lgs. 22/97;

2. Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 258/2000, provvisoria, alla “Cavaglià” s.p.a. a scaricare, le acque reflue derivanti dallo scolo della copertura dei cumuli di rifiuti della discarica per rifiuti non pericolosi situata in Cavaglià – località Gerbido – mediante subirrigazione, previo trattamento e passaggio in bacino di fitodepurazione;

- con Determinazione Dirigenziale n. 2941 del 28.06.2005, l’Amministrazione Provinciale di Biella ha aggiornato l’A.I.A. conseguita dalla “Cavaglià” s.p.a. con la predetta Determinazione Dirigenziale n. 04/2005, a seguito di una modifica avente carattere non sostanziale, apportata dal gestore all’impianto.

CONSIDERATO CHE

La “Cavaglià” s.p.a., con sede legale in Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano, ed operativa in Cavaglià (BI), località Gerbido:

- In data 21.04.2005, protocollo ricezione n. 25921 del 26.04.2005 (congiuntamente con “A.S.R.A.B.” s.p.a.) ha trasmesso la propria nota n. P 05 040001-21 del 21.04.2005, con la quale era segnalato, a seguito del conseguimento dell’autorizzazione all’uopo rilasciata dal Comune, l’inizio dei lavori di realizzazione della linea di scarico delle acque meteoriche regimate di prima pioggia in pubblica fognatura presso il sito che ospita le discariche;
- Con nota n. 28817 E I 2 2 del 09.05.2005, l’Amministrazione Provinciale segnalava alla “Cavaglià” s.p.a. (ed alla “A.S.R.A.B.” s.p.a.) la necessità, in caso di modifiche non sostanziali dell’impianto I.P.P.C., della presa d’atto dell’autorità competente – ai sensi dell’art. 10 e dell’art. 2 lett. m) D. Lgs. 59/05 – attraverso apposito provvedimento dirigenziale di aggiornamento dell’A.I.A. originariamente rilasciata. Nella nota era altresì segnalato nella circostanza il vizio di incompetenza presente nell’atto autorizzatorio del Comune, in considerazione delle disposizioni della Deliberazione dell’Autorità d’Ambito n. 55/2003, che individua la “Comuni Riuniti” s.p.a. quale gestore del servizio idrico integrato per il Comune di Cavaglià. La “Cavaglià” s.p.a. era pertanto invitata a trasmettere alla Provincia l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche regimate di prima pioggia in pubblica fognatura rilasciata dal soggetto competente, al fine di consentire – previa verifica della non sostanzialità della modifica - l’adozione da parte di questo Dirigente del provvedimento di aggiornamento dell’A.I.A. per l’impianto I.P.P.C. di cui si tratta, contenuta nella Determinazione Dirigenziale n. 4/2005 citata;
- In data 08 agosto 2005, protocollo ricezione n. 56097 del 09.08.2005, la “Cavaglià” s.p.a. (congiuntamente con “A.S.R.A.B.” s.p.a.) ha trasmesso la propria nota n. P 05 040001-66 del 03.08.2005, con la quale – facendo riferimento al punto n. 13 dell’All. D della succitata Determinazione Dirigenziale n. 2941/2005 – comunica alla Provincia di aver conseguito l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche regimate “di prima pioggia” in pubblica fognatura, rilasciata dalla “Comuni Riuniti” Società di gestione di servizi comunali s.p.a., allegandone copia. Il predetto provvedimento, allegato in copia alla presente Determinazione per farne parte integrante e sostanziale, descrive modalità di esecuzione dei lavori e prescrizioni relative.

DATO ATTO CHE

- Avendo conto delle caratteristiche della modifica da apportare all'impianto (realizzazione linea di scarico delle acque meteoriche regimate di "prima pioggia" in pubblica fognatura), suscettibili di essere ricondotte alla fattispecie descritta all'art. 2 lett. m) del citato D. Lgs. 59/2005, di modifica non sostanziale.
- Lo scarico delle acque regimate di prima pioggia in pubblica fognatura, a seguito di raccolta e decantazione delle materie solide, rappresenta un adeguamento al disposto del Dlgs 152/99 art 27, che vieta, salve espresse eccezioni, lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo ;
- Che il convogliamento nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento costituisce diminuzione degli impatti sull'ambiente (e quindi miglioramento del bilancio ambientale complessivo), per le maggiori capacità di autodepurazione del recettore finale, rappresentato da corpo idrico superficiale, rispetto alle modalità di smaltimento delle acque stesse mediante subirrigazione previo trattamento di fitodepurazione, come previste nell'A.I.A. originaria (citata Determinazione Dirigenziale n. 4/2005)

CONSIDERATO CHE

Alla luce di quanto sopra esposto, la variazione di modalità di scarico per quanto riguarda le acque di prima pioggia rappresenta variante non sostanziale ai sensi del D. Lgs. 59/05;

VISTA

L'Autorizzazione precaria all'immissione delle acque reflue industriali nella fognatura del Comune di Cavaglià, rilasciata con provvedimento n. 002/6 del 14.07.2005 della "Comuni Riuniti Società di gestione dei servizi comunali" s.p.a. a beneficio della "Cavaglià" s.p.a. per il sito ospitante l'impianto di cui trattasi;

RITENUTO OPPORTUNO

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 10 comma 1 D. Lgs. 59/05, provvedere alla presa d'atto della modifica non sostanziale all'impianto I.P.P.C. di cui si tratta, comunicata dal gestore "Cavaglià" s.p.a. alla Provincia con la nota ns. prot. n. 56097 del 09.08.2005 e più sopra illustrata nei contenuti;

DATO ATTO CHE

La suddetta presa d'atto prevede la modifica dell'A.I.A. rilasciata per l'impianto I.P.P.C. discarica per rifiuti non pericolosi sito in Cavaglià, regione Gerbido, alla "Cavaglià" s.p.a. con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 04.01.2005, così come successivamente modificata dalla Determinazione Dirigenziale n. 2491 del 28.06.2005.

Che in quest'ultima D.D. l'autorizzazione allo scarico ai sensi del D.Lgs. 152/1999 e ss.mm.ii in capo alla Ditta Cavaglià S.p.a ricompresa nell'A.I.A era stata integrata con l'autorizzazione a scaricare le acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici recapitanti nel punto di scarico E dell'insediamento, come indicato nella nota trasmessa

dal richiedente ns. prot. n. 2861 del 4/02/05, previo trattamento in fosse Imhoff, nel suolo tramite pozzi perdenti;

Visto il D. Lgs 5-02-1997 n. 22 e ss. mm. ii.

Visto il D. Lgs. 13-01-2003 n. 36.

Vista la Legge Regionale 26 Aprile 2000 n. 44.

Vista la Legge Regionale 24 Ottobre 2002 n. 24.

Vista la D.G.R. n. 2 – 4446 del 06.12.1995.

Vista la D.G.R. n. 3 – 4447 del 06.12.1995.

Vista la D.G.R. n. 34 – 8488 del 06.05.1996.

Vista la D.G.R. 20 – 192 del 12 giugno 2000 e ss. mm. ii.

Vista la D.G.R. n. 52 – 10035 del 21 luglio 2003.

Vista la D.G.R. n. 86 – 10252 del 1 agosto 2003.

Visto il D.Lgs. 152/99 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 13/90 e ss. mm. ii.;

Vista la Legge Regionale 48/93;

Vista la Legge Regionale 44/2000 e 5/2001 e ss. mm. ii.;

Rilevato che l'adozione del presente provvedimento rientra tra le competenze dirigenziali ai sensi dell'art. 107 comma 3 lett. f) del D.Lgs. 267 /00.

Accertata la conformità allo Statuto e ai regolamenti provinciali in vigore;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa:

1. Di prendere atto della modifica non sostanziale all'impianto descritta in premessa - realizzazione di una linea di scarico delle acque meteoriche regimate di "prima pioggia" in pubblica fognatura – autorizzata con provvedimento apposito n. 002/6 del 14.07.2005, rilasciato dalla "Comuni Riuniti Società di gestione dei servizi comunali" s.p.a. a beneficio della "Cavaglià" s.p.a. per il sito ospitante l'impianto I.P.P.C. costituito da discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cavaglià, loc. Gerbido,
2. Di fare propri i contenuti del provvedimento di autorizzazione n. 002/6 del 14.07.2005, rilasciato dalla "Comuni Riuniti Società di gestione dei servizi comunali" s.p.a. citato al

precedente punto n. 1 e renderne le disposizioni parte integrante dell'Autorizzazione Integrata Ambientale in capo alla "Cavaglià" s.p.a. per l'impianto I.P.P.C. costituito da discarica per rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cavaglià, loc. Gerbido.

3. di autorizzare ai sensi del D.Lgs. 152/99 e del D.Lgs 258/2000 e ss.mm.ii., la Ditta Cavaglià S.p.a. a scaricare le acque reflue derivanti dallo scolo della copertura dei cumuli di rifiuti della discarica per rifiuti non pericolosi situata in Cavaglià – località Gerbido – mediante conferimento in pubblica fognatura ;
4. Di abrogare quanto di seguito indicato e contenuto nel dispositivo della D.D. 4 del 4 gennaio 2005 al punto 2, secondo trattino:
- Autorizzazione ai sensi del D.Lgs. 258/2000, provvisoria, alla Ditta Cavaglià S.p.a. a scaricare, per i motivi citati in premessa, le acque reflue derivanti dallo scolo della copertura dei cumuli di rifiuti della discarica per rifiuti non pericolosi situata in Cavaglià – località Gerbido – mediante subirrigazione, previo trattamento e passaggio in bacino di fitodepurazione;
5. Di stabilire che le prescrizioni contenute nel provvedimento di autorizzazione n. 002/6 del 14.07.2005 citato (allegato alla presente Determinazione Dirigenziale per farne parte integrante e sostanziale), rilasciato dalla "Comuni Riuniti Società di gestione dei servizi comunali" s.p.a. si intendono integralmente riprodotte nella presente Determinazione Dirigenziale.
6. Di mantenere inalterata la precedente autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche provenienti dai servizi igienici recapitanti nel punto di scarico E dell'insediamento, di cui alla D.D. 2491 del 28 giugno 2005 come indicato nella nota trasmessa dal richiedente ns. prot. n. 2861 del 4/02/05, previo trattamento in fosse Imhoff, nel suolo tramite pozzi perdenti;
7. Di abrogare l'allegato D della D.D. 4 del 4 gennaio 2005, così come modificato dall'allegato D della D.D. 2491 del 28 giugno 2005, sostituiti dall'allegato D del presente atto;
8. Di prescrivere che nel termine di 45 giorni dall'avvenuta piena conoscenza del presente atto l'impianto di subirrigazione dovrà essere disattivato, con modalità tali da impedire l'infiltrazione di acque nel suolo, e dovrà essere trasmessa una relazione tecnica illustrativa degli interventi effettuati all'Ente autorizzante;
9. Di stabilire che vengono confermati nella loro originale formulazione gli altri allegati alla Determinazione Dirigenziale n. 4 del 04.01.2005 (così come modificata dalla successiva Determinazione Dirigenziale n. 2491 del 28.06.2005), nonché la durata della Autorizzazione Integrata Ambientale ;
10. Di stabilire che la presente Determinazione dovrà essere sempre custodita, anche in copia, presso l'impianto, congiuntamente alle originarie citate Determinazioni di autorizzazione, n. 04/2005 e n. 2491/2005.
11. Di stabilire che l'attività oggetto del presente provvedimento deve operare nel rigoroso rispetto della normativa sui rifiuti, nonché di tutte le disposizioni normative applicabili alla stessa, anche se non richiamate esplicitamente nel presente provvedimento.

12. Di dare atto che viene comunque fatta salva la facoltà della Provincia di Biella di disporre eventuali ulteriori prescrizioni integrative atte a garantire il corretto svolgimento delle operazioni di smaltimento di rifiuti.

13. Di rendere disponibile copia conforme del presente atto al richiedente e di trasmetterne copia al Servizio Risorse idriche di questa Amministrazione, agli organi di controllo ed ai soggetti di cui all'art. 5) comma 19 della D.G.R. 3-4447/95 per opportuna conoscenza e alla "Comuni Riuniti Società di gestione di servizi comunali" s.p.a., Via Cavalier E. Rubino n. 7 – 13896 NETRO (BI).

Contro il presente provvedimento può essere proposto ricorso al:

- a) Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. Dalla intervenuta piena conoscenza secondo le modalità di cui alla Legge n. 1034 del 06.12.1971.
- b) Capo dello Stato entro 120 gg. Dall' avvenuta notifica ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24.11.1971.

Il Dirigente del Settore Tutela Ambientale ed
Agricoltura
Dott. Giorgio Saracco

Publicata all'albo pretorio per 10 giorni consecutivi dal al
.....

Addì

Il Funzionario Responsabile

Il Segretario Generale

Oggetto: Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale n. 4 del 04.01.2005 (così come modificata dalla D.D. n. 2491/2005) in seguito a modifica non sostanziale impianto I.P.P.C. per la discarica di rifiuti non pericolosi sita in Comune di Cavaglià, loc. Gerbido. – Istanza avanzata dalla "Cavaglià" s.p.a., avente sede legale in Via Vittor Pisani n. 16, 20124 Milano e sede operativa in Cavaglià (BI), Località Gerbido.

ALLEGATO D: Prescrizioni relative allo scarico delle acque meteoriche di prima pioggia.

1. Le acque conferite nel sistema centralizzato pubblico di allontanamento dovranno rispettare i limiti dei parametri allo scarico stabiliti nel rispetto dell'art. 33 comma 1 del D. Lgs 152/99.
2. Dovrà essere comunicata agli Enti di controllo l'eventuale variazione del nominativo del gestore entro 30 giorni dalla comunicazione di presa in carico del punto di immissione nella rete fognaria da parte del gestore stesso.
3. La cessazione del contratto di fornitura del servizio di allontanamento dei reflui, con conseguente adozione di un diverso sistema di allontanamento o smaltimento dei reflui stessi, dovrà essere preventivamente comunicata all'autorità competente, al fine di consentire le valutazioni previste dall'art. 10 comma 1 del Dlgs 59/05.

Prescrizioni relative allo scarico dei reflui domestici.

1. le acque meteoriche devono essere raccolte e scaricate separatamente dai restanti reflui e non devono confluire nei pozzi perdenti;
2. devono essere rispettati i criteri tecnico costruttivi ed igienico-sanitari previsti dall'allegato 5 della delibera del Comitato Interministeriale 04.02.1977. Il dimensionamento delle fosse Imhoff e dei pozzi perdenti deve essere rapportato al numero di utilizzatori e alla natura del terreno. L'acqua di falda a valle non potrà essere adibita ad uso potabile, domestico o irriguo per alimenti da consumare crudi, se non previ accertamenti chimico-fisici e microbiologici favorevoli. In ogni caso non devono essere presenti nel raggio di 200 m. pozzi o sorgenti destinate all'approvvigionamento di acqua potabile a meno che non si dimostri la non vulnerabilità dell'acquifero;
3. le fosse Imhoff devono essere posizionate ad una distanza superiore a 10 metri da qualunque pozzo, serbatoio o condotta di acqua destinata al consumo umano;
4. i pozzi perdenti devono essere posti lontano dai fabbricati, aie, aree pavimentate e sistemi che ostacolano il passaggio dell'aria nel terreno;
5. la differenza di quota tra il fondo del pozzo e il massimo livello della falda non deve essere inferiore a 2 m;
6. deve essere garantita la corretta gestione e manutenzione degli impianti di trattamento, anche a mezzo di periodico allontanamento e smaltimento dei fanghi ad opera di ditte specializzate e nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia;
7. deve essere predisposto un sistema di controllo prima dell'immissione dei reflui nei pozzi perdenti; qualora ciò non risulti possibile dovrà esserne data comunicazione

ad Arpa e Provincia entro 30 giorni dall'avvenuta piena conoscenza della presente determinazione, per concordare modalità alternative per l'effettuazione dei controlli;

8. deve essere notificato all'Ente autorizzante, anche ai fini dell'eventuale aggiornamento dell'autorizzazione o del rilascio di nuova autorizzazione, ogni variazione delle: modalità dello scarico e tipologia di origine delle acque reflue;
9. in caso di realizzazione di pubblica fognatura scorrente a meno di 100 metri dal punto di scarico, lo scarico dovrà esservi convogliato e dovrà esserne data comunicazione alla Provincia;
10. qualora dall'insediamento provengano reflui di tipo industriale dalla zona per il lavaggio degli automezzi, dovrà essere richiesta alla Provincia apposita autorizzazione allo scarico;
11. copia del presente atto deve essere conservata presso la sede operativa dell'impianto;
12. nel caso in cui l'insediamento sia soggetto a diversa destinazione, ad ampliamento, a ristrutturazione, o la cui attività sia trasferita in altro luogo deve essere rilasciata nuova autorizzazione;